

## Modello di contratto di lavoro per la retribuzione oraria

sulla base del Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria 2021 (CCL macelleria).

1. Le parti contraenti sono

**Datore di lavoro (nome e indirizzo)** \_\_\_\_\_

**Lavoratore (nome e indirizzo)** \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_ Numero AVS: \_\_\_\_\_

2. Il lavoratore viene assunto come (per la categoria vedi Allegato al CCL macelleria) \_\_\_\_\_.

- 1.1 A AFC, formazione triennale nel settore della carne, 0 – 2 anni dal termine dell'apprendistato
- 1.1 B AFC, formazione triennale nel settore della carne
- 1.1 C Macellaio-salumiere con responsabilità particolari
- 1.1 D Quadri
- 1.1 E CFP, formazione biennale nel settore della carne
- 1.1 F CFP, formazione triennale esterna al settore
- 1.1 G AFC, formazione biennale esterna al settore
- 1.1 H Personale della macelleria senza una formazione conclusa specifica nel settore (esclusi scolari e studenti)
- 1.1 I In caso di efficienza inferiore alla media, risp. in caso di livello linguistico insufficiente inferiore ad A2
  - AFC, 0 – 2 anni dal termine dell'apprendistato
  - AFC
  - CFP
  - AFC esterno al settore, se previsto dal rispettivo CCL esterno al settore
  - CFP esterno al settore, se previsto dal rispettivo CCL esterno al settore

3. L'entrata in servizio avviene il \_\_\_\_\_.

4. Il contratto di lavoro

- viene stipulato per un periodo indeterminato.
- viene stipulato per un periodo determinato e termina il \_\_\_\_\_

5. Il salario prima della detrazione dei contributi per le assicurazioni sociali ammonta

<input type="checkbox"/>	CHF _____ all'ora per _____ ore alla settimana (più quota parte della 13° mensilità, indennizzo per vacanze e giorni festivi).
<input type="checkbox"/>	CHF _____ all'ora per un incarico su chiamata (più quota parte della 13° mensilità, indennizzo per vacanze e giorni festivi).

L'indennizzo per vacanze e giorni festivi come anche la quota-parte della 13° mensilità sono da indicare separatamente in franchi e percentuale sul rendiconto della paga. La 13° mensilità (calcolata sul salario orario più l'indennità di ferie e giorni festivi) e l'indennità per giorni festivi sono pagate in aggiunta al salario. Se il lavoratore può beneficiare di vitto e alloggio in casa del datore di lavoro vengono dedotti dal salario netto secondo il Supplemento del CCL macelleria e dichiarati separatamente.

Per quanto concerne il pagamento dell'indennità di vacanza, si concorda quanto segue:

<input type="checkbox"/>	Indipendentemente dal carico di lavoro concordato: l'indennità di vacanza viene trattenuta mensilmente e pagata solo al momento del godimento delle vacanze;
<input type="checkbox"/>	Per un carico di lavoro massimo di 15 ore settimanali: l'indennità di vacanza non viene trattenuta, ma pagata mensilmente.
<input type="checkbox"/>	Per un carico di lavoro di più di 15 ore alla settimana: l'indennità di vacanza non può essere pagata mensilmente, ma solo al momento del godimento delle vacanze.

6. Il lavoratore è assicurato contro la perdita di guadagno per malattia e infortuni professionali e non professionali di regola presso la Cooperativa assicurazione dei mestieri, Zurigo. Nel caso contrario menzionare la pertinente compagnia d'assicurazione:

---

Il premio d'assicurazione contro gli infortuni non professionali e la metà del premio per l'assicurazione contro la perdita di guadagno sono dedotti dal salario lordo.

7. Per le assicurazioni sociali, il lavoratore è assicurato presso la Cassa AVS dei Macellai, Berna. Se non corrisponde, indicare la rispettiva Cassa AVS:

8. Per la previdenza professionale, il lavoratore è generalmente assicurato presso la cassa pensioni Macellai, Berna. Se non corrisponde, indicare il rispettivo istituto di previdenza:

9. Decorso il periodo di prova di una durata di tre mesi, il termine utile per la disdetta è:

- nel 1° anno di servizio           1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio   2 mesi
- dal 10° anno di servizio:       3 mesi
- in base a reciproci accordi (come minimo entro i termini sopra indicati): \_\_\_\_\_

10. Accordi particolari:

11. Per il resto valgono le disposizioni del CCL macelleria. Il lavoratore conferma, apponendo la sua firma, di essere stato reso attento sull'esistenza delle disposizioni del CCL macelleria e che quest'ultimo è scaricabile in versione elettronica all'indirizzo [www.mpv.ch](http://www.mpv.ch) e [www.upsc.ch](http://www.upsc.ch).

Luogo e data \_\_\_\_\_

---

Firma datore di lavoro

---

Firma lavoratore

## Licenziamento

Il contratto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro/lavoratore (cancellare la voce non pertinente) in data \_\_\_\_\_ per il \_\_\_\_\_.

---

Nome datore di lavoro

Nome lavoratore

Momento del licenziamento: secondo l'art. 15 cpv. 2 del CCL macelleria.

### Informazioni ai dipendenti uscenti sulle assicurazioni:

*Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF):* Con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) lei è assicurato per 30 giorni oltre la fine del rapporto di lavoro per un salario di almeno del 50% (vale solo per collaboratori che lavorano più di 8 ore alla settimana), sempre che non sia già assicurato dal nuovo datore di lavoro. Vi è la possibilità di prolungare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per un massimo di 180 giorni tramite un'assicurazione convenzionale (ad es. in caso di vacanze non pagate). Per la stipulazione di questa assicurazione si rivolga alla sua attuale assicurazione.

Se percepisce delle indennità di disoccupazione, lei è assicurato presso la Suva contro gli infortuni non professionali fino al termine del diritto alle suddette indennità.

*Inclusione dell'assicurazione contro gli infortuni nella cassa malati:* L'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria per tutti coloro che risiedono in Svizzera. Se non è assicurato contro gli infortuni oppure se ha esaurito la copertura dell'assicurazione convenzionale, si rivolga alla sua cassa malati per includervi la copertura assicurativa contro gli infortuni.

*Assicurazione d'indennità giornaliera di malattia:* Dopo il licenziamento lei non è più assicurato nell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia collettiva. Se lei risiede in Svizzera e il contratto d'assicurazione d'indennità giornaliera è stato stipulato presso un'assicurazione, può passare ad un'assicurazione individuale tra il primo ed il terzo mese dopo aver lasciato l'impresa senza riserve. Se desidera passare ad un'assicurazione individuale, voglia rivolgersi alla sua attuale assicurazione. Previdenza professionale e consulenza in generale: in caso di domande sulla previdenza professionale, voglia rivolgersi all'attuale cassa pensione oppure all'istituto collettore LPP. Verifichi la sua protezione assicurativa in relazione alla sua situazione futura. Nel caso desideri una consulenza assicurativa, voglia contattare il suo consulente assicurativo.

Con la sua firma lei conferma di essere stato informato dal datore di lavoro sulla possibilità di stipulare un'assicurazione convenzionale nonché sull'inclusione di una copertura per infortunio nella cassa malati e sul diritto a passare ad un'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia individuale.

Luogo e data \_\_\_\_\_

---

Firma lavoratore

---

## Dimissioni

A proposito si fa riferimento all'art. 18 del CCL macelleria (pretese in caso di disdetta).